



Riunione del 10 novembre 2010

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 8

01.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **FRANCESCO VERRI**
- **RUGGERO ARCIELLO**
- **APD ROMA XV, in persona del suo Presidente p.t.**
- **PANCRAZIO MACCHIONI, n.q. di presidente dell'APD ROMA XV**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente- Relatore
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Francesca R. Pettinelli - Componente

Con relazione ex art. 72 R.G. la procura Federale deferiva i tesserati Ruggero Arciello, Francesco Verri per aver violato gli artt. 19 c2 lett a) RAT Fipav 10 e 17 statuto Fipav per avere, rispettivamente con due e con una e-mail inviate agli organi federali, indirizzato espressioni ingiuriose e diffamatorie ai danni dell'arbitro Sig.ra Sterpa nonché della FIPAV e dei suoi organi ; la APD Roma XV ed il suo presidente Pancrazio Macchioni per responsabilità ex art.55 n.3 R.G. La CGN disponeva la convocazione degli incolpati per la riunione del 29 settembre 2010 ; in detta riunione, rilevato il difetto di notifica dell'avviso di convocazione recapitato esclusivamente al domicilio degli incolpati anziché presso il domicilio eletto presso i rispettivi difensori dall'Arciello e dal Verri, nonché l'errore materiale nell'indicazione del nominativo dell'incolpato Macchioni ivi indicato come Pacchioni, questa Commissione disponeva la correzione del suddetto errore ed il rinnovo della convocazione per la successiva riunione del 27 ottobre 2010, nonché, vista la particolare complessità della vicenda, che vedeva coinvolti quattro incolpati, per episodi se pur connessi non svoltisi in simultanea ma in momenti ed occasioni diverse, prevedendo , data a anche la pluralità di difensori , possibili necessità processuali a questa connesse, disponeva la proroga di cui all'art.18 r.g.,di ulteriori trenta giorni per la conclusione della fase del procedimento. In tale riunione, infatti, le difese degli incolpati avanzavano una serie di istanze fra le quali una richiesta di istruttoria dibattimentale ex art. 74 r.g. nonché un'istanza di rinvio della discussione alla quale l'incolpato Arciello legittimamente impedito , come da documentazione prodotta, chiedeva di poter personalmente partecipare. La commissione respinta l'istanza istruttoria , ritenuto il legittimo impedimento dell'incolpato, rinviava ulteriormente la discussione alla riunione del 10 novembre 2010.



In detta riunione compariva per la Procura l'Avv. Mario Tobia che confermava le richieste di cui al deferimento degli incolpati; prendevano quindi la parola gli incolpati presenti Sig. Francesco Verri e Ruggero Arciello nonché le Difese dei predetti Avv.Sili per il Verri e Avv.Nastasi per Arciello.

La Commissione, udite le parti e letti gli atti,

osserva.

Non può riconoscersi alcun pregio alla richiesta di non luogo a procedere per scadenza del termine procedimentale di 90 giorni determinata, secondo la difesa del Verri ,dalla illegittimità della proroga del termine medesimo disposta con ordinanza del 29 settembre 2010 da questa Commissione.

Detta illegittimità si determinerebbe, sempre ad avviso della Difesa del Verri, dalla pretesa contraddittorietà fra l'ordinanza di cui sopra e la successiva ordinanza che ha rigettato le istanze istruttorie svolte in sede dibattimentale sempre dalle due Difese degli incolpati.

Sembra, secondo l'assunto difensivo che si respinge, che la CGN allorquando ha disposto, con valutazione necessariamente previsionale e prescindente, stante l'incompletezza del contraddittorio, da ogni analisi del merito della vicenda, la proroga ex art. 18 r.g. del termine procedimentale, dovesse o in qualche modo prevedere di respingere future istanze della difesa delle parti (delle quali, ovviamente non era ancora a conoscenza) e, quindi, non disporre la proroga, ovvero sentirsi vincolata all'ammissione delle stesse per avere in precedenza ritenuto che l'analisi della materia del contendere avrebbe potuto presentare (come in effetti accaduto) possibili complessità procedurali, tali da compromettere un'analisi completa della vicenda ed una sua conclusione nei termini con decisione disciplinare.

Appare ovvio che la reiezione di istanze istruttorie, in una situazione di completezza del contraddittorio, che ha consentito una prima analisi del materiale probatorio presente in atti, non debba porsi in alcuna correlazione con la precedente ordinanza di proroga disposta nel rispetto dell'art. 18 r.g. . La norma in esame chiede sì uno svolgimento che sia il più celere possibile del procedimento disciplinare, ma non consente che in nome della necessaria speditezza del procedimento si sacrificino né il diritto all'integrità del contraddittorio né il diritto alla difesa ed all'autodifesa delle parti interessate.

E' con tali intenti che la CGN ha disposto la proroga in questione.

La richiesta, che per ovvie ragioni sistematiche si esamina in sede preliminare deve pertanto essere respinta.

Nel merito.

La vicenda trae la sua origine dalla partita di III Divisione Girone B disputata il 23 marzo 2010 fra le squadre Prometeo Monteverde e Roma XV, arbitrata dalla Sig.ra Marta Sterpa. Proprio dall'arbitraggio dell'incontro e dal referto redatto dall'arbitro traevano spunto le lettere di reclamo indirizzate dagli incolpati Verri ed Arciello agli Organismi federali sulle quali risultano basati i capi di incolpazione.

Nessun dubbio circa la paternità delle missive, pacificamente ammessa dagli incolpati, i quali hanno tuttavia asserito di aver indirizzato le missive nelle quali sono state ravvisate espressioni di carattere diffamatorio ed offensivo intendendo proporre agli organi competenti e senza alcun intento di tal genere nei riguardi



degli organismi federali e dei loro rappresentanti, una vibrata, accorata e forse polemica protesta, ma senza alcuno spirito o volontà vanamente denigratoria.

Le due Difese degli incolpati hanno a lungo e diffusamente illustrato quella che secondo i rispettivi assunti dovrebbe rappresentare la “prova liberatoria” del contestato comportamento diffamatorio, prova consistente nella veridicità del fatto attribuito all’arbitro Sterpa da parte del Verri e dell’Arciello, raggiunta, sempre secondo le Difese, attraverso le numerose deposizioni scritte allegate agli atti.

Ad avviso di questa Commissione, l’esistenza o meno di una “prova liberatoria” non è affatto rilevante ai fini del decidere, né pertinente all’incolpazione discussa, in quanto non è nell’aver attribuito all’arbitro una conduzione erronea dell’incontro o la circostanza di aver sostenuto che quest’ultima in modo più o meno corrispondente al vero avesse refertato espressioni ingiuriose al proprio indirizzo che, secondo la prospettazione della Procura, risiederebbe la censurabilità del comportamento degli incolpati, quanto, piuttosto, nell’aver espresso le rispettive proteste con toni ed espressioni di “contenuto diffamatorio” attraverso le quali “si mette in dubbio l’onestà della Federazione e dei Suoi organi”.

Ed è sul contenuto e sul contesto di tali espressioni e sulla loro idoneità a diffamare la reputazione della Federazione e dei suoi organi, che questa Commissione ritiene debba, alla luce delle norme federali, compiersi l’indagine.

Le norme che vengono in rilievo, oltre all’art. 17 dello Statuto, sono, nello specifico: l’art. 2/19 comma 2 lettera a) del Regolamento di affiliazione e tesseramento (. Gli associati/tesserati alla FIPAV regolarmente affiliati/tesserati hanno il dovere: a) di mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI;) e l’art. 7 del Codice di comportamento sportivo CONI da esso richiamato (art.7 Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione, art 7 “I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell’immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo.” L’articolo non contempla alcuna possibilità di “prove liberatorie”)

Si tratta, quindi, di analizzare se le dichiarazioni dei due incolpati Verri ed Arciello possano ritenersi lesive della reputazione dell’immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo e, in secondo luogo, se queste siano o meno state rese “pubblicamente”.

E’ noto che l’accertamento del carattere ingiurioso delle parole o delle frasi profferite implica la valutazione del contesto nel quale sono state pronunciate. Ora, se pur l’estrapolazione dei brani che si leggono nella relazione della Procura potrebbe dare l’impressione di un intento gratuitamente offensivo delle parole – mai trascendenti comunque nella volgarità o nel turpiloquio- adoperate dagli incolpati, le stesse frasi, ricondotte nel complesso delle tre missive elettroniche, acquistano la valenza della accorata e pertanto non troppo accorta rimostranza di chi si è (a torto o a ragione) ritenuto ingiustamente leso da un provvedimento arbitrale che ha comportato la squalifica (pur rispettata e interamente scontata) dell’interessato.



Si tratta di critiche aspre, dalle quali, ove correttamente ricondotte in un contesto di veemente ma civile protesta non può essere attribuita alcuna valenza lesiva della reputazione o delle capacità di chicchessia.

Ancor meno appare sussistere il carattere diffamatorio che la norma regolamentare appare connette al carattere “pubblico” delle dichiarazioni che, nel caso di specie, sono state esclusivamente percepite e percepibili dai destinatari delle stesse e vale a dire gli organi federali cui le missive erano indirizzate.

In altre parole le frasi adoperate dal Verri e dall’Arciello pur poco opportune in quanto idonee ad urtare sensibili suscettibilità non appaiono oggettivamente di portata ingiuriosa o diffamatoria.

P.Q.M.

La Commissione dispone non farsi luogo a sanzione.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the printed name of the President.

Roma, 18 novembre 2010